

CIRCOLARE INFORMATIVA

17 luglio 2013

INDICAZIONI SULLE MODALITA' DELLO SCIOPERO DEL 22 LUGLIO 2013

Cari Colleghi,

si rende opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità attuative dello sciopero nazionale proclamato per il prossimo 22 luglio, con particolare riferimento alle corrette procedure per l'individuazione del personale comandato in servizio e quindi esonerato dall'effettuazione dello sciopero.

Nel settore sanitario, l'art. 3 dell'Accordo nazionale del 26 settembre 2001 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevede che i contingenti dei dirigenti esonerati dallo sciopero per garantire i servizi minimi essenziali debbano essere determinati dalla direzione generale dell'azienda sulla base dei protocolli d'intesa stipulati a livello decentrato tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali.

In conformità ai predetti regolamenti, la direzione generale dell'azienda individua, tenendo conto del criterio di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti e perciò esonerati dallo sciopero.

I predetti nominativi dovranno essere comunicati dall'amministrazione ai singoli lavoratori interessati e alle OO.SS. aziendali entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.

Entro le 24 ore successive alla ricezione della predetta comunicazione, i dirigenti comandati che intendono aderire allo sciopero possono comunicare tale volontà al proprio Responsabile di struttura, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Nessuna norma legale o contrattuale impone al restante personale dirigenziale di comunicare al datore di lavoro la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero, mentre è vietato all'amministrazione di chiedere preventivamente ai singoli dirigenti l'eventuale adesione allo sciopero, nonché di effettuare sondaggi ex post sulla relativa partecipazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, simili indagini del datore di lavoro integrerebbero gli estremi di una condotta antisindacale, come tale vietata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Inoltre, va aggiunto, che l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori proibisce espressamente al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del dipendente.

Per tali motivi, invito tutti Voi a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure sopra descritte ed a segnalare eventuali abusi da parte delle amministrazioni.

Vi ricordo infine che la durata dello sciopero sarà **solo di quattro ore** da effettuarsi "all'inizio di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento" (art. 4, c. 3 lett. c) dell'Accordo nazionale del 26 settembre 2001). Pertanto, esaurite le ore di sciopero, il personale dovrà prendere regolarmente servizio secondo la propria turnazione.

Cordiali saluti.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaaò Assomed

